



COMUNE DI RICADI

(Provincia di Vibo Valentia)

PIAZZA MUNICIPIO, N. 1

TEL: 0963/663001 – FAX: 0963/665800

[HTTP://WWW.COMUNE.RICADI.VV.IT](http://www.comune.ricadi.vv.it)

[HTTP://WWW.COMUNERICADI.GOV.IT](http://www.comunericadi.gov.it)



REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA DEI LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO (C.C.V.L.P.S.)

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 12 DEL 29/04/2024

Indice

Articolo 1	Oggetto
Articolo 2	Definizioni
Articolo 3	Composizione e nomina
Articolo 4	Competenze
Articolo 5	Tipologia locali di pubblico spettacolo soggetti a verifica della CCVLPS
Articolo 6	Allestimenti temporanei – Verifica delle condizioni di sicurezza
Articolo 7	Locali ed impianti di pubblico spettacolo con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone
Articolo 8	Locali ed impianti con capienza complessiva superiore a 200 persone
Articolo 9	Controlli di cui all’art. 141, comma 1 lett. E) del regolamento attuazione del TULPS
Articolo 10	Locali ed impianti esclusi dalle verifiche della CCVLPS
Articolo 11	Immissione rumorose nelle manifestazioni di pubblico spettacolo a carattere temporaneo
Articolo 12	Sede delle adunanze - Funzioni del Presidente
Articolo 13	Richiesta di intervento della CCVLPS: modalità della domanda
Articolo 14	Funzionamento: modalità e termini
Articolo 15	Sopralluoghi
Articolo 16	Verifica del rispetto delle prescrizioni imposte
Articolo 17	Richieste di intervento – diritti dovuti
Articolo 18	Verbali e pareri
Articolo 19	Spese di funzionamento
Articolo 20	Norme finali

Art 1 – Oggetto

Il presente regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina i compiti ed il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS) di cui all'art.141 e seguenti del R.D. 06/05/1940 n. 635 "regolamento del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza", R.D. 18/06/1931 n.773, così come modificato dall'art.4 del D.P.R. 28/05/2001 n. 331.

Art. 2 - Definizioni

Fermo stando quanto disposto dal D.M. 19.08.1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo", ai fini del presente Regolamento:

- a) per **luogo pubblico** si intende quello a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione (es.: vie, piazze);
- b) per **luogo aperto al pubblico** si intende quello a cui può accedere chiunque, ma a particolari condizioni imposte da chi dispone del luogo stesso (es.: pagamento di un biglietto per l'accesso);
- c) per **luogo esposto al pubblico** si intende quello che ha una collocazione tale che dall'esterno è possibile vedere quanto in esso avviene (es.: un cortile un locale con finestre prospicienti la pubblica via);
- d) per **spettacoli** si intendono quelle forme di divertimento cui il pubblico assiste in forma passiva (es.: cinema, teatro);
- e) per **trattenimenti** si intendono quelle forme di divertimento cui il pubblico partecipa in modo attivo (es.: ballo);
- f) per **manifestazioni temporanee** si intendono le forme di spettacolo o trattenimento che si svolgono per un periodo di tempo limitato nell'arco dell'anno in luoghi non ordinariamente adibiti a dette attività;
- g) per **allestimenti temporanei** si intendono le strutture ed impianti installati per un periodo limitato, ai fini dello svolgimento di spettacoli o trattenimenti;
- h) per **locali** si intende l'insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi;
- i) per **spettacoli viaggianti** si intendono le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi di divertimento anche se le attrazioni sono collegate al suolo in maniera stabile;
- j) per **parchi di divertimento** si intendono i complessi di attrazioni di spettacolo viaggiante insistenti su una medesima area e per i quali sia prevista un'organizzazione, comunque costituita, dei servizi comuni. Sono classificati come parchi di divertimento anche i complessi di impianti e attrezzature con ricostruzioni ambientali o simili qualora in essi siano presenti anche attrazioni dello spettacolo viaggiante;
- k) per **parchi di divertimento permanenti** si intendono quelli il cui esercizio si svolge nella stessa area per un periodo non inferiore a centoventi gironi lavorativi per anno solare e , trascorso tale periodo, almeno l'80% delle attrazioni resta per l'intero anno solare sull'area nella quale è stato esercitato il parco.

Articolo 3 - Composizione e nomina

La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo del Comune di Ricadi (di seguito definita CCVLPS) è nominata con atto del Sindaco e resta in carica tre anni.

Venuta a scadenza per fine periodo di durata in carica, continua ad operare fino al giorno di nomina della nuova Commissione.

La CCVLPS è così composta:

- a) Sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) Comandante del Corpo di Polizia Locale o suo delegato;
- c) Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico suo delegato;
- d) Dirigente dell'ufficio Lavori Pubblici comunale o suo delegato;
- e) Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
- f) Un esperto in materie elettrotecniche;

Le funzioni del Segretario verbalizzante sono affidate dal Presidente della Commissione al Funzionario Responsabile dell'Ufficio Segreteria ed in sua sostituzione ad altro dipendente appartenente al medesimo ufficio.

Ai sensi dell'art.4 del D.P.R. n.311/2001 per ogni componente la Commissione possono essere previsti uno o più supplenti. Il supplente partecipa alla seduta solo nel caso in cui il titolare non possa, per qualsiasi ragione, intervenire.

La CCVLPS è presieduta dal Sindaco (o suo delegato).

Alla CCVLPS così composta, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto oggetto di verifica, potranno essere aggregati, ove se ne ravvisi la necessità, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

La CCVLPS dovrà inoltre essere integrata con il Presidente del CONI o suo delegato nel caso di impianti sportivi in relazione alle disposizioni di cui al D.M. del 18 marzo 1996.

Articolo 4 - Competenze

La CCVLPS di cui agli artt. 140 e 141/bis del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza provvede, ai fini dell'applicazione dell'art.80 del TULPS, a verificare la solidità e sicurezza dei locali, impianti e luoghi sede di pubblico intrattenimento e spettacolo, salvo i casi in cui la relativa competenza risulta attribuita, così come attribuito dall'art. 142 del recitato regolamento di attuazione del TULPS, alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CPVLPS) così come modificato dall'art.4 del D.P.R. n.311/2001.

La CCVLPS ha potere ispettivo, per le mansioni ad essa attribuite, i membri della CCVLPS hanno libero accesso a tutti i locali interessati dalle proprie competenze. Essa provvede a:

- esprimere il parere sui progetti di nuovi locali di pubblico spettacolo e impianti sportivi, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
 - verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
 - accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
-

- accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 ("Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante) e le condizioni di tutela del benessere animale, nonché le condizioni di detenzione di animali pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica da parte dei circhi e delle mostre faunistiche e viaggianti (L. 07/02/1992 n.150 e L. 13/12/1998 n. 426);
- controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Le verifiche e gli accertamenti della CCVLPS sono necessari per locali ed impianti con capienza superiore a 200 persone.

Per i locali ed impianti che hanno una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri, degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri, con il quale si attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno 19/08/1996.

E' sempre fatto salvo il parere preventivo da parte della CCVLPS sui progetti di impianti fissi, nuovi locali di pubblico spettacolo e impianti sportivi, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti anche per una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone.

Articolo 5 - Tipologia locali di pubblico spettacolo soggetti a verifica della CCVLPS

Viste le specificazioni di cui all'art.17 della circolare della Direzione Generale dei servizi antincendi del Ministero dell'interno n.16 del 1951 e D.M. 19 agosto 1996 la verifica da parte della CCVLPS si esplica, principalmente su:

- teatri (con capienza inferiore a 1.300 persone);
 - teatri tenda (locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti con capienza fino a 1.300 persone);
 - cinematografi (con capienza inferiore a 1.300 persone);
 - cinema – teatri ovvero locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche ma attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere, (con capienza inferiore a 1.300 persone);
 - locali di trattenimento, ovvero locali destinati ad attrazioni varie nonché spazi all'interno di esercizi pubblici attrezzati o comunque destinati allo svolgimento di spettacoli o trattenimenti, (con capienza inferiore a 5.000 persone);
 - sale da ballo, discoteche, disco - bar, night club, (con capienza inferiore a 5.000 persone);
 - luoghi destinati a spettacoli viaggianti, (con capienza inferiore a 1.300 persone);
 - circhi, (con capienza inferiore a 1.300 persone);
 - luoghi all'aperto, ubicati in spazi all'aperto ove l'accesso sia subordinato a determinate condizioni, ovvero delimitato o attrezzato con strutture per lo stazionamento del pubblico ed allestiti per spettacoli e trattenimenti, comprese competizioni sportive, automobilistiche, motociclistiche, manifestazioni con partecipazione di veicoli per il volo di qualsiasi genere, (con capienza inferiore a 5.000 persone);
 - locali multiuso, ovvero adibiti di norma ad attività non di spettacolo e/o trattenimento, ma utilizzati solo occasionalmente per dette attività, (con capienza inferiore a 5.000 persone);
-

- sale polivalenti intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse, (con capienza inferiore a 5.000 persone);
- impianti sportivi in genere dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori, (con capienza inferiore a 5.000 persone);
- piscine natatorie pubbliche dotate di attrezzature per lo stazionamento di spettatori, (con capienza inferiore a 5.000 persone);
- Auditori e sale convegno, (con capienza inferiore a 1.300 persone);

Sono esclusi dal campo di attività della CCVLPS:

- a) Luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento e/o contenimento del pubblico (recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche, ecc) per assistere a spettacoli e manifestazioni varie occasionali (ad esempio: spettacolo di burattini, animazioni di piazza, narrazioni, giochi musicali, esecuzioni musicali, concerti ecc.). In tali luoghi è consentita la presenza di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, a condizione che siano installate in aree non accessibili al pubblico e che vengano prodotte le relative certificazioni di corretto montaggio ed esecuzione.
- b) Locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni ed enti.
- c) Circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati.
- d) Pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande in cui sono impiegati strumenti musicali per l'attività di piano bar senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo, e a condizione che non si svolga attività di ballo e/o che l'intrattenimento e/o spettacolo non sia prevalente rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, e che la capienza e l'afflusso non sia superiore a 100 persone.
- e) Allestimenti temporanei (tendoni, tensostrutture, ecc.) nei quali il trattenimento non sia prevalente, bensì a supporto dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e senza l'apprestamento di elementi che lascino presupporre un'attività di pubblico spettacolo.
- f) Sagre e fiere di cui al D.Lgs. n.114/1998 e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo.
- g) Mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
- h) Impianti sportivi, palestre, piscine, laghetti a pagamento per la pesca, scuole di danza o simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico.
- i) Singole giostre dello spettacolo viaggiante non costituenti luna park.

Per i casi di cui alla lettera a), e), i) congiuntamente alla denuncia di inizio attività di cui alla licenza prevista all'art.68 o 69 del R.D. n.773/1931, deve essere presentata al Presidente della CCVLPS prima dell'inizio della manifestazione: una relazione descrittiva dell'evento corredata dall'idoneità statica delle strutture allestite, la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati ai sensi della legge 46/90 a firma di tecnici abilitati, la dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio. Il responsabile dell'attività, può avvalersi della facoltà di esibire le documentazioni di cui sopra in sede di controllo da parte degli organi preposti.

Articolo 6 - Allestimenti temporanei – Verifica delle condizioni di sicurezza

Per gli allestimenti temporanei relativi a manifestazioni che si ripetono periodicamente senza nulla modificare, di cui al D.P.R. 311/2001 art. 141 comma 3, salvo che la CCVLPS non ritenga, che per la natura dei luoghi, sia necessario procedere ogni volta al controllo delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti per i quali la CCVLPS di cui all'art. 141 bis abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni, ovverosia per due edizioni successive dell'evento anche se non perfettamente coincidenti temporalmente ai due anni.

Quanto sopra deve essere avvalorato da dichiarazione resa dal richiedente, nei modi e nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000, in occasione delle richieste di licenza ex art. 80 del T.U.L.P.S..

L'autocertificazione dovrà attestare l'uso degli stessi impianti e attrezzature e le medesime modalità di impiego, con l'osservanza di eventuali prescrizioni fornite dalla CCVLPS. Inoltre, nel caso in cui le attrezzature, i palchi o gli impianti elettrici siano soggetti a reinstallazione, l'organizzatore dovrà presentare una dichiarazione di corretto e regolare montaggio di dette strutture, nonché una dichiarazione di conformità per ogni singolo impianto, rilasciata da tecnico abilitato ai sensi della legge n.46/1990.

Articolo 7 - Locali ed impianti di pubblico spettacolo con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone

Per i locali e gli impianti temporanei di pubblico spettacolo aventi una capienza complessiva inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti, in luogo della CCVLPS, sono sostituiti da una relazione redatta da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o all'albo degli architetti o al collegio dei geometri o al collegio dei periti industriali, che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno 19/8/1996 e successive modifiche, nonché il rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti.

Successivamente, al termine delle operazioni di installazione, deve essere presentata prima dell'inizio dell'attività temporanea dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture, nonché dichiarazione di conformità, ai sensi della legge 46/90, a firma di tecnico abilitato e collaudo tecnico funzionale per gli impianti preesistenti.

Qualora si tratti di attività di pubblico spettacolo a carattere permanente in locali fissi l'esame progetto resta, comunque, demandato alla competenza della CCVLPS.

Non potrà considerarsi ai fini della capienza il numero delle persone che eventualmente affollino spazi all'aperto in aree non delimitate nell'ambito di manifestazioni di pubblico spettacolo o trattenimento.

Articolo 8 - Locali ed impianti con capienza complessiva superiore a 200 persone

Per il rilascio della licenza di agibilità di cui all'art. 80 del TULPS dei locali e impianti fissi con capienza superiore a 200 persone, anche in caso di cambio gestione, dovrà essere presentata la domanda con le modalità di cui all'art. 13 del presente regolamento. Le verifiche e gli accertamenti dovranno essere effettuati dalla CCVLPS.

In caso di cambio di gestione, ove non siano state effettuate modifiche rispetto alla più recente verifica della CCVLPS, l'attività può proseguire con la semplice richiesta di volturazione nella quale si attesti la non effettuazione di interventi e/o modifiche, riferita anche agli impianti tecnologici.

Articolo 9 - Controlli di cui all'art. 141, comma 1 lett. E) del regolamento attuazione T.U.L.P.S.

Il Presidente, sentita la CCVLPS, con proprio provvedimento, individua i componenti delegati ad effettuare i controlli sull'osservanza delle norme e cautele imposte ed il funzionamento dei meccanismi di sicurezza, previsti dall'art. 141 1° comma, lettera e) del regolamento attuazione del TULPS.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 141/bis, ultimo comma del regolamento del TULPS, tra i componenti delegati all'esercizio dei controlli di cui al comma precedente fanno, comunque, sempre parte i componenti della CCVLPS indicati dalle lettere c) ed e) del comma 2° dell'art. 141 bis stesso (Dirigente medico o da medico suo delegato dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato); in mancanza del rappresentante dei Vigili del fuoco, è designato, in sua sostituzione, uno dei componenti della CCVLPS, scelto con riguardo alle caratteristiche del locale e delle strutture da

controllare.

L'esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato, per iscritto al Presidente della CCVLPS, entro il termine fissato dalla CCVLPS con, se del caso, il suggerimento all'autorità competente circa gli eventuali provvedimenti da adottare.

Il Presidente, salvo casi urgenti e indifferibili, convoca la CCVLPS per ratificare l'esito del controllo effettuato ai sensi del comma 1 del presente articolo e trasmettere alle autorità competenti le risultanze conclusive della ratifica da approvarsi da parte della CCVLPS con apposito verbale.

Nei casi urgenti e indifferibili derivanti dal riscontro di carenze sostanziali in ordine alle condizioni di solidità, sicurezza ed igiene, il Presidente trasmette immediatamente alle autorità competenti l'esito dei controlli e degli accertamenti per le determinazioni del caso.

Articolo 10 - Locali ed impianti esclusi dalle verifiche della CCVLPS

Non rientrano nella competenza della CCVLPS le verifiche dei locali e strutture seguenti per i quali è sempre prescritta la verifica da parte della CPVLPS (Commissione Provinciale Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo):

- locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
- parchi di divertimento e attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità.

La capienza, quale criterio di riparto della competenza tra CPVLPS e CCVLPS viene individuata sulla base della dichiarazione resa da tecnico abilitato che sottoscrive la relazione tecnica allegata alla richiesta.

Articolo 11 - Immissione rumorose nelle manifestazioni di pubblico spettacolo a carattere temporaneo

Gli organizzatori di manifestazioni a carattere temporaneo del tipo: concerti, spettacoli, feste popolari, sagre, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, celebrazioni, Luna Park, manifestazioni sportive con l'impiego di sorgenti sonore amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente, devono osservare le disposizioni in materia di inquinamento acustico derivante da particolari attività.

Nel caso non sia possibile per motivi eccezionali e documentali rispettare i limiti e gli orari di cui al regolamento sopra indicato, può essere richiesta autorizzazione in deroga che verrà rilasciata previa acquisizione del parere di ARPACAL. L'acquisizione del parere di ARPACAL si intende facoltativo.

Resta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di esentare l'organizzatore dalla presentazione della relazione di un tecnico competente in acustica, quando il contesto dei luoghi in cui l'attività si svolge (assenza di ricettori nelle immediate vicinanze, strumenti musicali privi di amplificazione ecc.) lo consente, oppure se è già stata presentata una relazione di impatto acustico in una edizione precedente e la manifestazione si ripete con gli stessi allestimenti temporanei e sorgenti rumorose posizionati nella stessa maniera, oppure se trattasi di manifestazioni di non rilevante importanza (musica di sottofondo, esecuzioni musicali, ecc.) senza apprestamenti in genere per lo stazionamento del pubblico, organizzate di norma da organizzazioni pubbliche o da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ad es.: Circoscrizioni, Comitati Cittadini, Pro-Loco, Enti Benefici, Parrocchie in aree pubbliche e/o private).

Articolo 12 - Sede delle adunanze - Funzioni del Presidente

Le riunioni della CCVLPS si svolgono presso la sede comunale e nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Presidente, nell'avviso di convocazione.

Il Presidente formula l'ordine del giorno delle adunanze, le convoca e conduce la discussione.

Nell'ordine del giorno possono essere presenti le seguenti fattispecie:

- a) attività permanenti (locali);
- b) manifestazioni temporanee;
- c) ratifiche dei pareri espressi dai membri delegati all'effettuazione dei sopralluoghi alle manifestazioni temporanee.

Le pratiche sono iscritte all'ordine del giorno secondo l'ordine cronologico di arrivo riferito a ogni singola categoria sopra indicata.

In caso di urgente necessità, rappresentata e circostanziata dall'interessato, il Presidente, in via eccezionale e straordinaria, può iscrivere all'ordine del giorno, ulteriori pratiche relative alle fattispecie indicate alle lettere a) e b), dando atto, nel verbale di seduta, delle motivazioni che stanno alla base della scelta operata.

Il Presidente della CCVLPS decide anche il calendario dei lavori.

Articolo 13 - Richiesta di intervento della CCVLPS: modalità della domanda

Ogni richiesta di intervento della CCVLPS deve essere formulata con istanza in bollo, diretta al Sindaco, attraverso la procedura on-line del Portale Telematico del SUAP. Il medesimo ufficio SUAP provvede a verificare la regolarità formale e la rispondenza della documentazione allegata; successivamente la trasmette al segretario della CCVLPS per quanto di competenza.

La richiesta deve essere presentata:

- a) almeno quarantacinque giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità (progetti nuova realizzazione o di ristrutturazione);
- b) almeno trenta giorni prima della data per la quale è fissato lo svolgimento della manifestazione a carattere temporaneo (per verifica agibilità), concerti, installazione circhi, spettacoli viaggianti, sagre, ecc.

Nei casi di urgenza, motivata e documentata come nei casi di iniziative promosse da pubbliche amministrazioni, che non siano state preventivamente programmate, la richiesta deve essere presentata almeno quindici giorni prima.

Le istanze pervenute con modalità diverse da quelle stabilite nel presente articolo e dopo i termini stabiliti sono improcedibili.

La documentazione tecnica da allegare alla domanda deve corrispondere a quella indicata dalla CCVLPS nel Disciplinare Tecnico che sarà approvato con successivo atto di Giunta.

In relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture da collaudare, la CCVLPS può richiedere, a fini istruttori, ulteriore documentazione integrativa di quanto indicato nel presente Regolamento, e quant'altro previsto dalla normativa vigente, al fine di avere il quadro più completo e preciso possibile di ciò che deve essere verificato.

Il Segretario della CCVLPS provvede a trasmettere la documentazione pervenuta dal SUAP ai componenti della CCVLPS, per gli adempimenti connessi di competenza degli stessi.

Articolo 14 – Funzionamento: modalità e termini

La CCVLPS è convocata dal Presidente, con avviso in forma scritta, da inviare, a cura del Segretario, tramite PEC e/o via e-mail, a tutti i componenti, con indicati: giorno, ora e luogo della riunione, argomenti da trattare.

L'avviso deve essere trasmesso almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione.

In caso d'urgenza l'avviso di convocazione può essere inviato sino a ventiquattro ore prima della data della riunione.

Le sedute della CCVPLS sono valide quando intervengono tutti i suoi componenti.

Il parere della CCVLPS è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.

I richiedenti e i loro professionisti incaricati possono chiedere, tramite il Segretario, di essere sentiti dalla CCVLPS nella quale si trattano le loro pratiche. Ogni singolo componente Tecnico della CCVLPS, previa valutazione della pratica precedentemente trasmessa rispetto alla data prevista per l'adunanza, potrà richiedere tramite il segretario di convocare i predetti soggetti.

Il parere della CCVLPS è reso almeno sette giorni prima della data della manifestazione e, negli altri casi, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta completa, come attestato dal protocollo generale; è redatto in forma scritta e notificato al richiedente.

Articolo 15 - Sopralluoghi

Esaminato il progetto relativo alla realizzazione o ristrutturazione di un locale o la documentazione prodotta a corredo delle richieste di autorizzazione per manifestazioni temporanee, la CCVLPS effettua i necessari sopralluoghi, salvo le ipotesi previste dall'art.4 del presente Regolamento.

La CCVLPS, tramite il Presidente, dispone le verifiche ai locali di pubblico spettacolo ogniqualvolta lo ritenga necessario e periodicamente quando siano trascorsi almeno tre anni dall'ultimo sopralluogo al fine di effettuare i controlli ai sensi del regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e nei casi previsti ai punti 1) e 3) dell'art. 13 della Circolare Ministero dell'Interno n.16 del 15 Febbraio 1951.

Di regola il sopralluogo per le manifestazioni temporanee è effettuato ventiquattro ore prima dell'inizio della manifestazione, salvo deroghe per comprovata necessità, attestate dal Presidente.

Articolo 16 - Verifica del rispetto delle prescrizioni imposte

Il Presidente, sentita la CCVLPS, individua con proprio provvedimento, da notificare agli interessati, i componenti delegati ad effettuare i controlli volti ad accertare il rispetto delle:

- a) condizioni da recepire nel progetto;
- b) prescrizioni per la gestione.

Tali delegati saranno, di volta in volta, prescelti tra quelli con competenze specifiche.

L'esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato, in forma scritta, al Presidente della CCVLPS, entro tre giorni dalla loro effettuazione e, nel caso di manifestazioni temporanee, prima dell'inizio della manifestazione. Il parere è assunto e ratificato dalla CCVLPS nella prima adunanza successiva al sopralluogo medesimo.

Articolo 17 - Richieste di intervento – diritti dovuti

Per ogni richiesta di intervento della CCVLPS è dovuto, con l'unica eccezione delle iniziative proprie del Comune il pagamento della tariffa stabilita con apposita delibera della Giunta Comunale.

Le richieste che non siano accompagnate dalla dimostrazione dell'avvenuto pagamento di tale diritto, sono dichiarate improcedibili.

Qualora, per inerzia del richiedente, debbano essere ripetuti l'esame documentale o il sopralluogo, sono dovuti ulteriori diritti nella misura stabilita dalla Giunta Comunale per ogni singolo ulteriore intervento della CCVLPS.

Articolo 18 - Verbali e pareri

Il parere della CCVLPS è redatto in forma scritta, nei termini previsti dall'articolo 14 del presente regolamento e motivato, in fatto ed in diritto, ai sensi dell'art. 8 della L. 241/1990.

Per ogni seduta è redatto, dal Segretario, il relativo verbale che deve riportare:

- il nome dei componenti presenti;
- l'indicazione dell'eventuale presenza del richiedente il provvedimento finale o del suo delegato, nonché di eventuali altre persone ammesse alla riunione;
- eventuali rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sulle strutture ispezionate;
- eventuali dichiarazioni di voto;
- tutte le condizioni e/o prescrizioni eventualmente imposte dalla CCVLPS.

Il verbale è sottoscritto dal Segretario, dal Presidente e da tutti i componenti presenti.

Il Segretario ha cura di raccogliere verbali e pareri, assicurandone la conservazione, così come di inviare le comunicazioni che si rendano necessarie.

Copia del verbale è tempestivamente consegnata all'ufficio comunale preposto al rilascio delle relative autorizzazioni.

Articolo 19 - Spese di funzionamento

Le spese di funzionamento della CCVLPS sono quantificate da apposita delibera di Giunta Comunale e devono considerarsi a titolo di rimborso spese, ove applicabile ai sensi della normativa vigente.

Articolo 20 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, valgono le norme statali e regionali, nonché le disposizioni degli altri regolamenti comunali, nella misura in cui le stesse risultino applicabili alle fattispecie previste dal presente Regolamento.